

N. 00032/2009 REG.SEN.

N. 00093/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 93 del 2008, proposto da: Prinoth S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Piercarlo Carnelli, Alexander Kritzinger e Martin Mairhofer, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carnelli, in Aosta, via Losanna, 17;

contro

Cervino S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Hebert D'Herin, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

nei confronti di

Kassbohrer Gelandefahrzeug S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Consol e Fabio Dani, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

per l'annullamento

- dell'aggiudicazione, a seguito di gara informale preliminare alla procedura negoziata, alla ditta Kässbohrer Gelandefahrzeug S.p.A. della fornitura di mezzi battipista Cig: 02192155EF, comunicata con lettera dd.

28 novembre 2008, prot. n. 1668, trasmessa con telefax in data 9 dicembre 2008;

- della non comunicata e non conosciuta deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione della Cervino S.p.A.;
- dei verbali di gara n. 2 in data 20 ottobre 2008 e n. 3 in data 27 ottobre 2008 della Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica-economica;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso;

e per sentire accogliere le seguenti domande:

- dichiarare l'esclusione dalla gara della controinteressata Kössbohrer Geländefahrzeug S.p.A. e per l'effetto l'aggiudicazione alla ricorrente;
- dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto se nel frattempo stipulato;
- dichiarare l'obbligo della resistente di costituire il rapporto contrattuale con la ricorrente;
- in subordine, condannare Cervino S.p.A. a risarcire alla ricorrente tutti i danni derivanti dall'illegittima mancata esclusione/aggiudicazione, nella misura che risulterà in corso di causa anche in via equitativa, oltre a rivalutazione e interessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cervino S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Kassbohrer Geländefahrzeug S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2009 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. - La ricorrente Prinoth S.p.A. espone in fatto quanto segue:

- in data 3 ottobre 2008 Cervino S.p.A. - società controllata a maggioranza (96,5%) dalla Regione Valle d'Aosta - decideva di acquistare alcuni mezzi battipista con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 221, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici);

- a tale fine, in data 10 ottobre 2008, indiceva una gara informale preliminare, invitando soltanto la società ricorrente e Kössbohrer Geländefahrzeug S.p.A. - unici due operatori economici presenti sul mercato per la fornitura richiesta – e specificando che le offerte sarebbero state valutate “con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità amministrative e le prescrizioni tecniche” indicate nella medesima comunicazione, e sulla base di due distinte opzioni, aventi ad oggetto due diverse forniture di mezzi battipista (la prima con importo a base di gara di €. 550.000,00; la seconda, di €. 800.000,00);

- in data 20 ottobre 2008 la Commissione per la verifica della documentazione amministrativa ammetteva alla gara informale entrambe le offerte (verbale n. 1) e la Commissione per la valutazione dell’offerta tecnico-economica riteneva entrambe le ditte qualificate per la successiva fase di negoziazione (verbale n. 2);

- in data 27 ottobre 2008 la Commissione per la valutazione dell’offerta tecnico-economica si riuniva nuovamente, dando atto che entro il termine fissato per la presentazione di offerte migliorative (ore 11 del 27 ottobre 2008) le due concorrenti avevano consegnato una busta, ma mentre la ricorrente aveva mantenuto inalterata l’offerta presentata, Kössbohrer Geländefahrzeug S.p.A. aveva offerto una miglioria sulla garanzia dei mezzi oggetto di fornitura, pari a 300 ore (verbale n. 3);

- nel corso della medesima seduta - a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Commissione a Kössbohrer Geländefahrzeug S.p.A. - questa ditta annullava la voce “diritto di chiamata” e controfirmava per accettazione le pagine della lettera di invito riferite agli elementi di valutazione attinenti la garanzia; interrotta la seduta per consentire a Prinoth S.p.A. di presentare

un'eventuale offerta migliorativa, la Commissione prendeva atto del fax pervenuto dalla ricorrente, "contenente una proposta di miglioria relativa alla garanzia, offerta in misura pari ad un totale di 750 ore" (verbale n. 3);

- valutate le offerte la Commissione assegnava il punteggio, secondo le due diverse opzioni previste dalla lettera di invito: Kössbohrer Geländefahrzeug S.p.A. risultava prima classificata in entrambe le graduatorie provvisorie, con 88 punti, mentre alla società ricorrente venivano assegnati 87,60 punti nella graduatoria della prima opzione e 87,92 punti in quella della seconda; la Commissione demandava quindi al Consiglio di Amministrazione "la scelta della soluzione più consona alle esigenze della Società, e, conseguentemente, la pronuncia dell'aggiudicazione" (verbale n. 3);

- il Consiglio di Amministrazione di Cervino S.p.A. – riunitosi lo stesso 27 ottobre 2008 – sceglieva la fornitura di cui alla seconda opzione (due mezzi battipista senza verricello ed un mezzo battipista dotato di verricello) e deliberava l'aggiudicazione a Kössbohrer Geländefahrzeug S.p.A.;

- con nota prot. n. 1668, in data 28 novembre 2008 - trasmessa via telefax solo il 9 dicembre 2008 - Cervino S.p.A. comunicava alla ricorrente che non era risultata aggiudicataria della fornitura, e indicava i punteggi ottenuti dalle concorrenti nelle graduatorie relative ad entrambe le opzioni.

2. – Con il ricorso all'esame – notificato il 15 e 16 dicembre 2008, rispettivamente, alla controinteressata Kössbohrer Geländefahrzeug S.p.A. e a Cervino S.p.A. - Prinoth S.p.A. impugna il provvedimento di aggiudicazione, insieme a tutti gli atti del procedimento ed in particolare ai verbali della Commissione n. 2 del 20 ottobre 2008 e n. 3 del 27 ottobre 2008; chiede inoltre che – accertata l'assenza dei presupposti per l'ammissione della controinteressata – la fornitura venga aggiudicata alla ricorrente, con la conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia del contratto di fornitura nel frattempo stipulato.

In via subordinata la ricorrente chiede la condanna della stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illegittima mancata esclusione della controinteressata.

L'impugnativa muove dall'assunto che l'offerta presentata da Kössbohrer Geländefahrzeug S.p.A. avrebbe dovuto essere esclusa perché non conforme a quanto richiesto nel punto 5.2), lett. a) della lettera d'invito, con riguardo ai requisiti minimi di garanzia.

3. - Si sono costituiti in giudizio sia Cervino S.p.A., sia Kössbohrer Geländefahrzeug S.p.A.: entrambi sostengono l'infondatezza dei motivi di ricorso, rilevando come – proprio alla stregua della lettera di invito - la prestazione della garanzia ed i relativi requisiti minimi non costituissero requisiti di partecipazione, ma solo elementi di valutazione dell'offerta. La stazione appaltante deduce inoltre, in via subordinata, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in relazione alla mancata impugnazione dell'atto presupposto, costituito dalla lettera di invito alla procedura negoziata.

Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009 la ricorrente – tenuto conto dell'avvenuta completa consegna della fornitura - ha rinunciato all'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

In data 5 febbraio 2009 Cervino S.p.A. ha depositato il proprio Statuto sociale e i provvedimenti con cui la Regione Valle d'Aosta ha affidato alla società la concessione per l'esercizio di linee funiviarie e impianti a fune nel comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia, Valtournanche, Zermatt.

Nella memoria depositata in vista dell'udienza la controinteressata deduce l'inammissibilità dell'impugnativa per difetto di giurisdizione.

All'udienza del 18 marzo 2009 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. - Oggetto del ricorso all'esame è la procedura negoziata con cui Cervino S.p.A. ha scelto il contraente per una fornitura di mezzi battipista.

2. – E' fondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione dedotta dalla società controinteressata, risultata prima in graduatoria.

Deve infatti escludersi che la fornitura sia stata aggiudicata - con l'atto impugnato - da un soggetto comunque tenuto, nella scelta del contraente, <<all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o

regionale>>: nella specie dunque – ai sensi dell’articolo 244 del codice dei contratti pubblici – non sussiste il presupposto per la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.

2.a – L’articolo 3 dello statuto della stazione appaltante – il cui socio maggioritario (96,5%) è la Finanziaria regionale della Valle d’Aosta Finaosta S.p.A. – stabilisce che oggetto sociale di Cervino S.p.A. sono le seguenti attività:

<< - la costruzione e l’esercizio di linee aeree, teleferiche, funicolari e, in genere, di impianti di risalita per il trasporto di turisti e di sciatori, in specie nel comune di Valtournenche;

- la costruzione e l’esercizio di piste di sci, di impianti di neve artificiale, di paravalanghe, di impianti per il distacco valanghe e, in genere, di strutture funzionalmente connesse all’esercizio degli sport invernali;

- la costruzione di strade e/o l’ampliamento di quelle esistenti;

- l’organizzazione e l’esercizio di servizi automobilistici in proprio e mediante accordi con altri enti similari;

- la costruzione, l’esercizio di alberghi, di punti di ristoro, nonché di strutture ricettive adatte per tutti gli sport in alta montagna, e la loro vendita;

- ogni altra forma di attività che miri allo sfruttamento delle bellezze naturali del luogo ed attiri verso di esso il pubblico affinché possa ammirarle e giovarsene>>.

La medesima disposizione aggiunge poi che <<la società ha altresì per oggetto:

- l’acquisto, la vendita, la gestione, l’affitto di beni immobili strumentali e non;

- l’erogazione di servizi di outsourcing nell’ambito dell’organizzazione aziendale, anche consistenti in operazioni di calcolo e di elaborazione computerizzata di dati amministrativi, contabili e relativi alla gestione del personale, resi in favore di soggetti terzi operanti in settori analoghi o complementari al proprio>>.

2.b – Risulta ancora – dalla documentazione prodotta – che Cervino S.p.A. è concessionaria per la costruzione e l'esercizio di molte linee di trasporto funiviario in servizio pubblico (in particolare: “Fernet-Bontadini”, “Plan Maison-Fornet”, “Breuil-Plan Maison II”, “Laghi Cime Bianche-Plateau Rosa”, “Breuil-Plan Maison”, “Plan Miason-Laghi Cime Bianche”, “Bontadini-Theodulo”, “Cieloalto-Bec Pio Merlo”, “Plan Torrette-Rocce Bianche”, “Bardoney-Chavamon”, “Lago Goillet-Colle Superiore Cime Bianche”, “Plan Torrette-Alpe Giomein”, “La Vieille”, “Campetto-Plan Torrette” e “Campetto-Djomein”): le concessioni – come ricorda la stazione appaltante - sono state affidate con deliberazioni di Giunta regionale, adottate ai sensi della legge regionale della Valle d'Aosta 1 settembre 1997, n. 29 (“Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea”), poi abrogata dalla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (“Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose”).

Con queste deliberazioni – aggiunge ancora la difesa della stazione appaltante – sono stati approvati gli schemi di “disciplinare di concessione per la costruzione e l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico”, contenenti, tra l'altro, l'imposizione - da parte della struttura regionale competente in materia di impianti a fune - delle “tariffe” da applicare all'utenza, delle “modalità di esercizio” dell'impianto, nonché la soggezione del concessionario alla “vigilanza e controllo” della struttura predetta.

2.c - Non v'è dubbio che – per effetto di tali deliberazioni - Cervino S.p.A. abbia assunto la veste di concessionario di linee funiviarie per il trasporto in servizio pubblico.

Ed è altrettanto pacifico che – per effetto del combinato degli articoli 207, comma 1, lett. b), e 210 del codice dei contratti pubblici – in tale veste la società sia ente aggiudicatore in quanto annovera tra le proprie attività quelle concernenti la “gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto . . . filoviario” (art. 210) ed opera “in virtù di un diritto esclusivo concesso dall'autorità competente” (art. 207, comma 1, lett. b).

Ma questa circostanza - proprio alla stregua della definizione statutaria dell'oggetto sociale di Cervino S.p.A. – non basta per ritenere che la

vicenda all'esame sia stata correttamente radicata davanti al giudice amministrativo.

Come è evidente dalla lettura dell'articolo 3 dello statuto, l'oggetto sociale è costituito da una serie di attività – distinte e tra loro autonome - a nessuna delle quali è attribuita una posizione di prevalenza rispetto alle altre.

Con altrettanta evidenza – come osserva la controinteressata – emerge che la fornitura di mezzi battipista è funzionale, non già all'esercizio del trasporto pubblico mediante linee funiviarie (indicato al primo punto dell'elenco contenuto nella disposizione statutaria), ma alla diversa attività di costruzione, esercizio e gestione di piste da sci (indicata al secondo punto di tale elenco).

Sicché deve escludersi che - nella vicenda all'esame - Cervino S.p.A. abbia agito in qualità di concessionario di linee funiviarie per il trasporto in servizio pubblico.

Va del resto osservato che - nelle deliberazioni con cui la Giunta Regionale ha affidato a Cervino S.p.A. le numerose concessioni di linee funiviarie [cfr. docc. da 27) a 32), della stazione appaltante] - non viene fatto cenno alcuno a profili attinenti la specifica e distinta attività di costruzione, esercizio e gestione di piste da sci.

In senso contrario nemmeno depone il richiamo al potere espropriativo che - ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 20 del 2008 – spetta al concessionario di linee funiviarie: come risulta dalla lettura della disposizione tale potere di acquisizione coattiva o di coattiva imposizione di servitù, è rigorosamente circoscritto alle <<aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuale locale di ricovero d'emergenza e degli accessi alle stazioni dalle pubbliche vie>> [lett. a)]; alle <<aree limitrofe alle stazioni e destinate a parcheggi necessari ad integrare le finalità dell'impianto>> [lett. b)]; alle <<aree su cui insistono i sostegni dell'impianto>> [lett. c)]; alla servitù aerea e al diritto di accesso in qualsiasi punto della linea [lett. d)]; al transito sul terreno di sciatori al traino di sciovie [lett. e)]; alle servitù di elettrodotto [lett. f)]; nonché ad altre eventuali servitù ritenute necessarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto [lett. g), h), ed i)].

Nessun potere di acquisizione coattiva è invece previsto con riguardo alla diversa attività di costruzione e gestione delle piste da sci.

3. – Esclusa la rilevanza – ai fini della giurisdizione - della veste di concessionario di linee funiviarie per il trasporto in servizio pubblico, va ora verificato se Cervino S.p.A. possa essere qualificata “amministrazione aggiudicatrice”, in quanto tale tenuta – ai sensi dell’articolo 32 del codice dei contratti pubblici - all’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica.

E’ pacifico che Cervino S.p.A. non sia annoverabile tra le “amministrazioni dello Stato”, gli “enti pubblici territoriali”, gli “altri enti pubblici non economici” e le “associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti” i quali tutti – ai sensi della definizione dettata dall’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici - integrano la figura di “amministrazione aggiudicatrice”.

Ma Cervino S.p.A. nemmeno è riconducibile alla figura dell’organismo di diritto pubblico, pure ricompreso nell’ambito delle amministrazioni aggiudicatrici elencate dalla medesima disposizione.

3.a - Secondo la definizione contenuta nel comma 26 dello stesso articolo 3 - che richiama quasi testualmente quanto disposto dall’art. 1, paragrafo 9, della Direttiva Comunitaria n. 18/2004 e la nozione già recepita nel nostro ordinamento dalla disciplina dei diversi settori dell’appalto pubblico (art. 1, comma 3, lett. b, del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358; art. 2, comma 6, lett. a, della legge 11 febbraio 1994, n. 109; art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157) – è organismo di diritto pubblico “qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.

I tre requisiti – come chiarito dalla giurisprudenza – hanno carattere cumulativo (Corte di Giust., CE, 15 gennaio 1998, C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria; Cass. Civ., SU, 4 aprile 2000, n. 97; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2764).

3.b – Nessun dubbio che, con riguardo al caso di specie, sussistano i requisiti della personalità giuridica e della sottoposizione ad influenza pubblica: come già evidenziato, il capitale sociale di Cervino S.p.A. – persona giuridica in quanto società per azioni – appartiene per la quasi totalità a Finaosta S.p.a., che lo gestisce per conto della Regione.

3.c. - Non sussiste invece il requisito teleologico.

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale che si è venuta consolidando, tale accertamento richiede una duplice verifica, concernente in primo luogo l'elemento positivo – il carattere generale del fine perseguito – e in secondo luogo l'elemento negativo – il carattere non industriale o non commerciale del fine stesso: l'accertamento circa l'istituzionale perseguimento di finalità di interesse generale non è infatti sufficiente ai fini della qualificazione come organismo di diritto pubblico, essendo necessaria l'ulteriore e distinta verifica circa il carattere non commerciale ed industriale di tali finalità (Cons. St., sez. VI, 17 settembre 1998, n. 1267, Cass. Sez. Un., 4 aprile 2000, n. 97, e Corte di Giustizia 10 maggio 2001, in cause riunite C-299/99 e 260/99, tutte concernenti il caso Ente Fiera di Milano).

Quanto all'elemento positivo, la Corte di Giustizia ha chiarito che è sufficiente la verifica della mera idoneità di un'attività a soddisfare le esigenze di una pluralità di soggetti diversi dall'ente socio (10 maggio 2001 cit.), mentre non deve ritenersi necessaria né la configurazione dell'attività in termini di servizio pubblico, né il conferimento di poteri pubblici o il trasferimento di diritti speciali od esclusivi (10 novembre 1998, causa 360/96, caso Ara BFI Holding).

Quanto invece alla verifica circa la sussistenza dell'elemento negativo – la natura non commerciale o industriale dei “bisogni” (come letteralmente dispone la norma) o delle “attività” (come sembra più corretto intendere, seguendo una interpretazione sistematica) – la giurisprudenza comunitaria è andata orientandosi verso un approccio fattuale, nel senso di ritenere

necessario un esame in concreto dell'operatività del soggetto (Corte di Giustizia CE, 22 maggio 2003, causa C-18-01, caso Taitotalo Oy).

A tal fine, secondo questa giurisprudenza, i fattori che vanno presi in considerazione sono quelli volti a verificare in particolare:

- a) se il soggetto opera in normali condizioni di mercato;
- b) se il soggetto persegue scopi di lucro;
- c) se il soggetto subisce le perdite commerciali connesse all'esercizio della sua attività.

Questo orientamento muove dal rilievo che - in un contesto concorrenziale - un soggetto che persegue uno scopo di lucro e che assuma i rischi connessi alla propria attività, non si lascia guidare da considerazioni diverse da quelle economiche, ma procede ad affidamenti che rispondono rigorosamente alle ferree leggi del mercato e si impegna solo a condizioni economicamente giustificate, nel rispetto quindi dei principi di trasparenza e non discriminazione sui quali si fonda la disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici.

A tale orientamento si è adeguata la giurisprudenza interna che rileva come sia da escludersi il carattere commerciale e industriale dei bisogni "non . . . suscettivi. . . di soddisfacimento mediante attività di produzione o scambio di beni o servizi connotata da imprenditorialità o scopo di lucro" (Cass. Civ., S.U. 4 maggio 2006, n. 10218; v. anche 8 febbraio 2006, n. 2637; 4 aprile 2000, n. 97).

3.d - Con riguardo al caso di specie, l'insussistenza del requisito teleologico emerge senz'altro in relazione ad almeno uno degli elementi che ne compongono l'endiadi.

Sotto il primo profilo (elemento positivo) è pacifico che almeno alcune delle attività elencate nell'oggetto sociale di Cervino S.p.A. - quelle finalizzate alla costruzione e all'esercizio di funicolari e di impianti di risalita per il trasporto di turisti e di sciatori, nonché quelle volte <<allo sfruttamento delle bellezze naturali del luogo>> per attirare <<verso di esso il pubblico affinché possa ammirarle e giovarsene>> - perseguono senz'altro finalità di interesse generale.

E' invece certamente insussistente l'elemento negativo del requisito finalistico.

Le disposizioni statutarie sulla nomina degli organi (articoli 17 e 18), sulla ripartizione degli utili (articolo 26) e sulla gestione del capitale sociale (articoli 5-10), la mancanza di clausole derogatorie in punto di perdite commerciali, non consentono infatti di ritenere che Cervino S.p.A. si muova al di fuori di un contesto concorrenziale.

3.e. – E' di conseguenza da escludere che l'obbligo, per tale società, di rispettare le procedure ad evidenza pubblica, possa discendere dall'articolo 32, lettera c), del codice dei contratti pubblici: questa disposizione – che riguarda le stazioni appaltanti che, come nella specie, siano società a capitale interamente pubblico e non siano organismi di diritto pubblico (sempreché, come nel caso, si tratti di importi di rilevanza comunitaria) – si applica infatti solo quando “oggetto della loro attività [sia, tra l'altro] la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza”.

4. – Inutile aggiungere, da ultimo, che la circostanza che Cervino S.p.A. - pur senza essere tenuta all'applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale - abbia ritenuto di scegliere il fornitore attraverso una procedura negoziata, costituisce mera autolimitazione, di per sé inidonea ad incidere sulla giurisdizione (Cass. Civ. SS.UU., 20 novembre 2003, n. 17635; Cons. St., Sez. IV, 18 novembre 2004 , n. 7554).

5. – Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Considerato che il difetto di giurisdizione è emerso a seguito della produzione documentale - effettuata dalla stazione appaltante dopo la notifica del ricorso - le spese e le competenze di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.

Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2009
con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Turco, Presidente

Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO